

DISCIPLINARE DI INCARICO

Le pubbliche amministrazioni possono affidare incarichi professionali in rapporto fiduciario da parte del legale rappresentante dell'Ente mandatario. L'affidamento dell'incarico segue ad un apposito atto deliberativo o determinativo di cui il disciplinare di incarico è una componente essenziale nel quale fra l'ente e il professionista si stabiliscono patti e condizioni dell'incarico affidato. A titolo di esempio viene riportato qui di seguito un disciplinare di incarico tipo

COMUNE DI

DISCIPLINARE DI INCARICO PER

ART. 1 - OGGETTO E SCOPO DELL'INCARICO

L'Amministrazione comunale di, da qui in avanti indicata semplicemente "l'Amministrazione" e rappresentata dal Sindaco pro tempore Sig., vista la legge n. 679 del 19/7/57 e successive modifiche, verificato che l'incarico che si andrà ad affidare rientra nelle competenze della professione di chimico, affida al Dr., C.F., P.I., iscritto all'Albo professionale dei Chimici della provincia di al n. ..., l'incarico di

ART. 2 - PRESTAZIONI

Il professionista dovrà effettuare le seguenti prestazioni e consegnare i seguenti elaborati:

- a).....
- b).....
- c).....

ART. 3 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Il professionista svolgerà l'incarico secondo il programma che egli riterrà opportuno adottare per il conseguimento degli obiettivi ed in base ad eventuali disposizioni che potranno pervenire dall'Amministrazione. Essa Amministrazione fornirà al professionista gli elaborati e le informazioni che egli dovesse ritenere necessarie per lo svolgimento dell'incarico. L'Amministrazione nominerà un proprio funzionario a cui il professionista potrà rivolgersi per ogni informazione inerente lo svolgimento dell'incarico.

ART. 4 - DURATA DELL'INCARICO

L'incarico ha la durata di Esso avrà inizio dal momento in cui saranno notificati gli estremi di esecutività della deliberazione di conferimento.

ART. 5 - COMPENSI E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il compenso che sarà corrisposto dall'Amministrazione al professionista per lo svolgimento dell'incarico è fissato in € Esso è comprensivo di:

- a) onorario calcolato secondo la specifica in appendice;
- b) contributo a favore dell'Ordine dei Chimici nella misura del 2% per vidimazione parcella.

Il compenso sara' liquidato al professionista in un'unica soluzione entro 60 gg dalla conclusione dell'incarico dietro presentazione di regolare fattura accompagnata da parcella vistata dall'Ordine dei Chimici.

ART. 6 - CONDIZIONI PARTICOLARI

Sono a carico del professionista tutte le imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni. Restano a carico dell'Amministrazione le somme da corrispondere all'Ordine professionale per il rilascio del parere per la parcella, nonche' quelle dovute al professionista ai sensi dell'art. 10 della legge 3 gennaio 1981 n. 6, l'IVA professionale nella misura del 19% e quant'altro dovuto per legge.

ART. 7 - MOTIVI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora il professionista non effettuasse l'incarico e/o non consegnasse i richiesti elaborati entro il termine prescritto, l'Amministrazione potra' contestare tali inadempimenti mediante raccomandata a.r. Nel caso in cui il professionista non fornisca adeguate spiegazioni, e continuasse a svolgere l'incarico in maniera non consona alla presente convenzione, l'Amministrazione potra' revocare l'incarico. Il compenso per quanto svolto dovra' essere in ogni caso liquidato, pur riservandosi l'Amministrazione eventuali azioni di rivalsa.

ART. 8 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione e' soggetta a registrazione che sara' effettuata a cura e spese dell'Amministrazione.

ART. 9 - DOMICILIO

Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio:

a) il Sig., nella qualita' come sopra e per ragioni della carica ricoperta, presso il Municipio di

b) il Dr. presso in, via

ART. 10 - TARIFFA PROFESSIONALE

Per quanto non esplicitamente chiarito nel presente disciplinare si fa riferimento al D.M. 25 marzo 1986 e successive modifiche, integrazioni e aggiornamenti.

ART. 11 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia riguardante l'esecuzione della presente convenzione e' competente il Foro di

ART. 12 - INCOMPATIBILITA'

Il Professionista dichiara sotto la propria responsabilita' di non aver rapporti con l'Amministrazione o con altri Enti pubblici che ostino l'esercizio della libera professione ne' altri rapporti che possano essere in contrasto con l'incarico ricevuto.

ART. 13 - IMPEGNATIVITA'

La presente convenzione e' senz'altro impegnativa per il professionista, mentre diventera' tale per l'Amministrazione solo dopo la prescritta definitiva approvazione da parte dell'organo tutorio.

APPENDICE

- Prestazione (onorario a discrezione) €

- Prestazione (onorario a tabella) €

- Rimborso forfettario delle spese (30%)..... €.....

TOTALE..... €

Contributo 2% Cassa Previdenza €

IVA 20% €

Contributo 2% Ordine dei Chimici..... €

TOTALE €